



Direzione Centrale Entrate

Roma, 11/09/2026

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 98

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**

SOMMARIO: *La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026 ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 16 settembre 2026, è pari al 2,65%.*

INDICE

1. Premessa
2. Interesse di dilazione e di differimento
3. Sanzioni civili
4. Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

1. Premessa

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026, ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR)[\[1\]](#), che, a decorrere dal 16 settembre 2026, è pari al 2,65%.

Tale variazione incide sulla determinazione dell'interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56[\[2\]](#).

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000[\[3\]](#), l'articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sostituendo la previsione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che trova applicazione fino al 31 agosto 2024, con la minore somma costituita, dal 1° settembre 2024, dai soli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

2. Interesse di dilazione e di differimento

L'interesse di dilazione[\[4\]](#) per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell'articolo 2, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 4,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 settembre 2026.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 16 settembre 2026 l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi[\[5\]](#) deve essere calcolato al tasso del 4,65% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 4,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.

3. Sanzioni civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 16 settembre 2026, l'innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione della misura delle sanzioni civili come segue.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 8,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti).

Al fine di favorire l'adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione viene calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,65% in ragione d'anno[6].

Nelle ipotesi di evasione di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b)[7], come previsto al primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L'articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall'articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:

- come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell'omissione pari al 8,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
- ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 7,5 punti).

Con riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile[8].

4. Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con la deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2002, ha stabilito che, in caso di procedure concorsuali[9], le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della citata legge n. 388/2000, devono essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nell'ipotesi di evasione di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito che la riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell'avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese[10].

Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale e che, pertanto, *"qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti"*.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il

tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2026 (1,60% in ragione d'anno)[11], a decorrere dal 16 settembre 2026 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,65%[12].

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[1] Il Ministero dell'Economia e delle finanze, con il decreto 26 settembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005), ha stabilito che il Tasso Ufficiale di Riferimento deve essere sostituito con il Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.

[2] L'articolo 30 del decreto-legge n. 19/2024 ha apportato, con decorrenza dal 1° settembre 2024, significative modificazioni all'articolo 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000, in tema di regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva (cfr. la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024).

[3] Articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000: *"Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile"*.

[4] Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono:

- articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537: *"L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso"*;

- articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402: *"A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni"*;

- articolo 14, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, entrato in vigore il 28 marzo 2026: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537"*. (cfr. la circolare n. 39 del 2 aprile 2026).

[5] Cfr. la precedente nota n. 4.

[6] Articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000: *"a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge"*.

[7] Articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000: *"b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.*

La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera".

[8] Cfr. la precedente nota n. 3.

[9] Cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002, paragrafo 5 e Allegato n. 2.

[10] Cfr. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell'8 gennaio 2002, punto 2, primo periodo.

Articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: *"Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori".*

[11] Cfr. la circolare n. 157 del 30 dicembre 2025.

[12] Dal 16 settembre 2026, nell'ipotesi di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000 si applica il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) (2,65%); nell'ipotesi di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, si applica il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) maggiorato di 2 punti (4,65%).